

Circolare n. 45/2015

5 ottobre 2015

LIBRO UNICO – LAVORO ALL'ESTERO DEPOSITO CONTRATTI

D. Lgs n. 151 del 14/09/2015 su SO n. 53 alla GU n. 221 del 23/09/2015 di attuazione della Legge 183/2014

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Dal 1° gennaio 2017 il Libro Unico del Lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro, al fine di agevolare l'attività di vigilanza.

Entro il 24 marzo 2016 sarà emanato un apposito decreto ministeriale contenente le relative istruzioni tecniche.

Preme evidenziare che la disposizione in esame non aggiunge un'ulteriore modalità di tenuta del LUL rispetto a quelle vigenti, ma introduce un'unica modalità di predisposizione, tenuta e vidimazione.

La tenuta in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro sostituisce, pertanto, le modalità esistenti.

COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Il Decreto 151/2015 stabilisce che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, vengano effettuate esclusivamente in via telematica secondo gli standard tecnici definiti dal DM 30 ottobre 2007.

Entro il 24 dicembre 2015 sarà emanato un decreto del Ministero del Lavoro con il quale saranno individuate le comunicazioni da inviare esclusivamente in via telematica e saranno aggiornati i modelli esistenti al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.

BANCHE DATI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

E' istituita, all'interno della "Banca dati delle politiche attive e passive", il "**Fascicolo dell'azienda**" che contiene le informazioni provenienti dalle c.d. "comunicazioni obbligatorie".

Nella "Banca dati delle politiche attive e passive" confluiscono le informazioni relative ai soggetti da collocare nel mercato del lavoro, ai servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso ed alle opportunità di impiego.

ABROGAZIONE AUTORIZZAZIONE AL LAVORO ESTERO

E' abrogato l'obbligo di iscrizione in un'apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza del lavoratore disponibile a svolgere attività all'estero.

E' soppressa l'autorizzazione preventiva che rilasciava il Ministero del Lavoro per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero.

Resta invece immutata la prassi amministrativa e la regolamentazione per il rilascio del Modello A1.

E' previsto che il contratto di lavoro dei lavoratori italiani assunti o trasferiti all'estero deve contenere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia oltre che la possibilità, per i lavoratori, di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero. E' inoltre previsto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso per i casi di morte o di invalidità permanente.

Il datore di lavoro è infine tenuto adottare idonee misure in materia di sicurezza.

DEPOSITO CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI

I contratti di secondo livello protesi all'ottenimento benefici contributivi o fiscali o di altre agevolazioni connesse con la stipula di tali contratti collettivi è subordinata al deposito dei predetti contratti, in via telematica, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente la quale, a sua volta, mette telematicamente a disposizione tali informazioni alle altre amministrazioni o enti interessati.

Si è in attesa di conoscere l'indirizzo mail o il link per l'adempimento qui descritto.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.